



**REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO ARBOREO E ARBUSTIVO.**

NORME REGOLAMENTARI

ART. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento funge da strumento per la protezione degli alberi entro i confini comunali. Sono oggetto di protezione gli alberi con una circonferenza del tronco di almeno 50 cm., misurata ad un'altezza di 100 cm. dal suolo, se l'inizio della chioma è inferiore a tale altezza la misura viene effettuata immediatamente sotto l'inizio della chioma; nel caso di alberi a portamento policormico si misura la somma delle circonferenze dei singoli tronchi.

In considerazione del valore ecologico e paesaggistico sono altresì oggetto di protezione le seguenti piante anche se non rientrano nei limiti di circonferenza stabiliti nel comma secondo del presente articolo, in relazione alla loro ubicazione, specie o importanza storica, anche se non rispondenti ai presupposti sopra indicati, e verificati a seguito di apposito censimento del Patrimonio Arboreo:

- tamerice (*Tamarix gallica*)
- ginepro (*Juniperus communis*)
- olivo di boemia (*Eleagnos angustifolia*)
- roverella (*Quercus pubescens*)
- leccio (*Quercus ilex*)
- farnia (*Quercus pedunculata*)
- salice a foglia di rosmarino (*Salix rosmarinifolia*)
- orniello (*Fraxinus ornus*)
- biancospino (*Crataegus monogyna* e *C. oxyacanta*)
- spino di giuda (*Gleditzia triacanthos*)
- carpino bianco (*carpinus betulus*)

Non sono soggetti al presente Regolamento gli alberi da frutta e gruppi di alberi per i quali siano stabilite particolari forme di protezione in base a Leggi vigenti, più restrittive delle norme contenute nel presente regolamento.

ART. 2 - Rilascio di autorizzazioni

Le autorizzazioni previste dal presente regolamento sono di competenza esclusiva del Sindaco, sentito il parere del Settore Servizi e LL.PP., Ufficio Ecologia, che potrà avvalersi della consulenza di esperti in materia previa autorizzazione della G.M.

ART. 3 - Divieti, deroghe, autorizzazioni

Nell'ambito di applicazione del presente Regolamento è vietato estirpare, distruggere, danneggiare (inclusi i danni all'apparato radicale), o modificare in modo essenziale la struttura degli alberi protetti, di cui all'Art. 1.

IL SEGRETARIO COMUNALE



IL PRESIDENTE



Tra le misure vietate non rientrano le abituali misure di manutenzione e conservazione, le operazioni di gestione ordinaria dei giardini e dei vivai, gli interventi per un'ordinata formazione e manutenzione delle superfici di verde pubblico e privato.

Sono inoltre consentite le misure improrogabili per l'allontanamento di un pericolo in atto, previa notifica al Comune; solo nel caso di minaccia immediata, possono essere adottate le relative misure per l'allontanamento del pericolo senza la preventiva richiesta ed autorizzazione.

Come danneggiamento, ai sensi del 1° comma del presente articolo, si considerano anche i disturbi all'apparato radicale mediante:

- a) pavimentazione della superficie al piede della pianta con manto impermeabile (asfalto, calcestruzzo, ecc.);
- b) scavi o ammassi di materiali nelle immediate vicinanze della pianta;
- c) deposito o sversamento di sali, olii, acidi o basi;
- d) fuoriuscita di gas o altra sostanze dannose da condutture.

I danneggiamenti di cui alle lettere precedenti del presente articolo non si applicano per gli alberi delle strade pubbliche, qualora si adottino in altro modo precauzioni per evitare la morte degli alberi.

ART. 4 - Prescrizioni e interventi

Per qualunque intervento di manutenzione e conservazione degli alberi di cui all'art. 1 è necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 2.

ART. 5 - Sanzioni


Esulano da tale procedura gli interventi, prescritti, sulle alberature pubbliche, quando eseguiti dagli appositi Uffici Comunali o da ditte appaltatrici per la manutenzione del verde, nel merito del servizio pubblico. Il Comune potrà prescrivere che il proprietario di un lotto adotti determinati interventi per la cura, la conservazione, difesa di alberi protetti nel senso dell'art. 1 del presente regolamento. Ciò vale, in particolare, quando si dovranno predisporre od eseguire lavori edilizi. In tutti i progetti edilizi presentati, nonché i progetti e gli interventi inerenti al mantenimento della rete tecnologica, gli alberi con le caratteristiche di cui all'art. 1, dovranno essere rigorosamente rilevati ed indicati in apposite planimetrie, con la relativa documentazione fotografica. Nella procedura di approvazione dei suddetti progetti edilizi, andrà inserita l'autorizzazione di cui all'art. 2. I progetti dovranno essere studiati in modo da rispettare le alberature esistenti, avendo cura di non offendere gli apparati radicali. A tale scopo si prescrivono per gli scavi metodologie particolari se necessarie, o distanze minime dall'esterno del tronco che verranno stabilite di volta in volta nell'autorizzazione rilasciata.

ART. 5 - Eccezioni ed esenzioni

IL SEGRETARIO COMUNALE




IL PRESIDENTE





Sono ammesse eccezioni ai divieti di cui all'art. 2 del presente Regolamento quando:

- a) all'albero provengano pericoli per persone o cose che non possano essere rimossi in altro modo o con una spesa ammissibile;
- b) l'albero sia ammalato e la sua conservazione, anche previa considerazione del pubblico interesse, non sia possibile con una spesa tollerabile;
- c) la rimozione dell'albero sia urgentemente necessaria per prevalenti interessi pubblici, in altro modo non realizzabili;
- d) l'utilizzazione ammessa secondo le norme urbanistiche ed edilizie vigenti non possa altrimenti essere realizzata o possa esserlo solo con limitazioni essenziali.

Il riconoscimento di una eccezione o esenzione deve essere richiesto per iscritto al Settore Servizi e LL.PP., Ufficio Ecologia, che dovrà dotarsi di specifiche professionalità per l'istruttoria delle pratiche relative al presente provvedimento; previa illustrazione delle motivazioni ed allegando copia di una planimetria in scala non inferiore ad 1 : 500. In casi singoli si può prescindere dalla presentazione della planimetria, se in altro modo (ad esempio con schizzi e fotografie) possono essere rappresentati gli alberi protetti, la loro localizzazione, specie, altezza e circonferenza.

Il permesso in base ad un'eccezione od esenzione richiesta viene concesso in forma scritta. Esso può essere legato a disposizioni accessorie, in particolare al richiedente può essere imposto di piantare e mantenere a sue spese alberi di determinate specie e dimensioni, in sostituzione degli alberi rimossi. Se una piantumazione sostitutiva non è possibile, il Comune può pretendere il pagamento di una somma di risarcimento pari ad una percentuale adeguata del valore dell'albero rimosso.

ART. 6 - Sanzioni

Colui che, in contrasto con il presente regolamento, senza permesso, distrugge, danneggia o modifica in modo essenziale la struttura di alberi protetti, ovvero non adempie a prescrizione, condizioni o altre disposizioni nel quadro di un permesso concesso in base all'art. 3, è obbligato ad intraprendere o ordinare nuove piantumazioni corrispondenti al valore degli alberi rimossi o distrutti.

Se non è possibile una piantumazione sostitutiva, il soggetto obbligato per gli alberi da lui rimossi o distrutti è tenuto a pagare al Comune una somma di risarcimento pari al valore commerciale degli stessi alberi rimossi o distrutti.

Se gli alberi protetti vengono rimossi, distrutti, danneggiati o modificati in modo essenziale nella loro struttura da terzi, nei cui confronti al proprietario spetta un diritto di risarcimento, il proprietario stesso è tenuto agli stessi obblighi di cui all'ultimo comma dell'art. 5, capoverso da 3 a 5.

Il Comune può accordarsi con il proprietario, affinché questi gli ceda il diritto di risarcimento e sia il Comune stesso

IL SEGRETARIO COMUNALE



IL PRESIDENTE



a piantare nuovi alberi nell'ambito di applicazione del presente Regolamento.

Il Proprietario può esigere dal Comune la stipula di un accordo conforme al precedente capoverso.

ART. 7 - Utilizzazione delle somme di risarcimento

Le somme pagate a titolo di risarcimento secondo quanto di stabilito dall'ultimo comma dell'art. 5 e dal 2° e 3° comma dell'art. 7 vengono utilizzate per le nuove piantumazioni di alberi nell'ambito di applicazione del presente Regolamento e costituiscono un capitolo di Entrata nel bilancio comunale per la creazione di spazi verdi comunali, ricoperti da alberi.

IL SEGRETARIO COMUNALE



IL PRESIDENTE